

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-240	del 18/03/2016
Oggetto	Approvazione dello schema di convenzione con Alma Mater Studiorum - l'Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione ed orientamento della Dottorssa Emanuela Vignudelli	
Proposta	n. PDTD-2016-121	del 12/02/2016
Struttura adottante	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale	
Dirigente adottante	Vitali Patrizia	
Struttura proponente	Area Formazione ed Educazione Ambientale	
Dirigente proponente	Vitali Patrizia	
Responsabile del procedimento	Apruzzese Francesco Saverio	

Questo giorno 18 (diciotto) marzo 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale, Dott.ssa Patrizia Vitali, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Approvazione dello schema di convenzione con Alma Mater Studiorum - l'Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione ed orientamento della Dottoressa Emanuela Vignudelli.

VISTI:

- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della Legge n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
- le L.R. n. 17/2005 e n.7/2013 sulle disposizioni regionali in materia di tirocini;

PREMESSO:

- che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna promuove il tirocinio di formazione orientamento della dottoressa Emanuela Vignudelli sulla base di una apposita convenzione con ARPAE e di un progetto formativo individuale;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 100/2015, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori/Responsabili di Nodo;
- la "Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di ARPAE Emilia-Romagna" approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 63/2015;

VISTI:

- le convenzioni vigenti tra Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, quali soggetti promotori, e ARPAE, quale soggetto ospitante, che costituiscono l'allegato sub A) al presente atto, e nelle quali si prevede la possibilità per neolaureati di svolgere tirocini presso le strutture dell'Agenzia;
- l'art.26 quater della legge regionale n. 17/2005, che prevede la corresponsione ai tirocinanti di un'indennità di partecipazione di almeno Euro 450 mensili;

VISTE:

- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2016;

- la D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

PRESO ATTO:

- che nei portali delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, è stata pubblicata la notizia della disponibilità di ARPAE ad accogliere un tirocinante nell'ambito del Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione ed Educazione ambientale, per sei mesi di tirocinio nel periodo compreso fra il 21/03/2016 e il 20/09/2016;
- che nei termini e alle condizioni previste dalla notizia pubblicata è pervenuta una sola richiesta di tirocinio da parte della dr.ssa Emanuela Vignudelli laureata presso l'Università degli Studi di Bologna;
- che a seguito dell'esame della documentazione presentata e di colloquio preliminare la dr.ssa Emanuela Vignudelli ha dimostrato di possedere i requisiti per la partecipazione al tirocinio;
- che il progetto formativo del tirocinio proposto alla dr.ssa Emanuela Vignudelli è stato discusso, condiviso ed è conservato agli atti;
- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è finalizzato esclusivamente a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che la tirocinante possiede il requisito previsto dall'art. 25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, previa dichiarazione della Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione ambientale in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte della tirocinante;
- che Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, provvederà alla copertura assicurativa della tirocinante ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi, come si evince dall'art. 4, comma 7, della citata Convenzione;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di “Convenzione per la realizzazione di tirocini” tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e ARPAE (allegato sub A) ed il progetto formativo della dottoressa Emanuela Vignudelli conservato agli atti

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione Ambientale, Dott.ssa Patrizia Vitali, che ha espresso, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100/2015, il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 272 del D.P.R. 207/2010 è il dottor Francesco Saverio Apruzzese;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico, Dottor Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di “Convenzione per la realizzazione di tirocini”, tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e ARPAE, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed il progetto di tirocinio formativo della dottoressa Emanuela Vignudelli conservato agli atti, da svolgersi presso il Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione Ambientale, durante il periodo compreso fra il 21/03/2016 e il 20/09/2016,
2. di dare atto che alla tirocinante verrà riconosciuta un' indennità di Euro 2.700,00;
3. di dare inoltre atto che il costo complessivo di Euro 2.929,50, comprensivo di IRAP al 8,5% pari ad euro 229,50, avente natura di “Borse di studio”, relativo al presente provvedimento, è a carico dell’esercizio 2016 ed è compreso nel budget annuale del SOFE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE
(Dott.ssa Patrizia Vitali)

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale 80007010376, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato da NEGRINI ANGELA

E

ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
con sede legale in BOLOGNA

via Po, 5

codice fiscale/partita I.V.A. 04290860370 d'ora in poi denominato
"Soggetto ospitante" esercente l'attività di

84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

rappresentato/a da VITALI PATRIZIA

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio a promozione del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) _____

(firma per il soggetto ospitante) _____

N. Proposta: PDTD-2016-121 del 12/02/2016

**Centro di Responsabilità: Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed
Educazione Ambientale**

**OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con Alma Mater
Studiorum - l'Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio
di formazione ed orientamento della Dottoressa Emanuela Vignudelli**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/03/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
